

TAR Lecce 11/03/1999 n. 173

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

In sede di gara d'appalto, il principio di pubblicità della gara, inderogabile per quanto attiene all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche, può essere derogato allorché si debba procedere, da parte della Commissione, ad una specifica valutazione tecnica delle offerte in ragione del particolare tipo di gara, il che si verifica nell'ipotesi di appalto concorso ovvero quando si debba provvedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sia prevista anche la possibilità di proporre proposta di variante o integrazione